



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

di

SIAE

Società Italiana Autori ed Editori

(ex Decreto Legislativo n. 231/2001)

PARTE SPECIALE D – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO

Approvato con delibera del Consiglio di Gestione del 20/12/2018

INDICE

1.	Le fattispecie dei reati	3
1.1	Premessa	3
1.2	I reati di cui all'art. 25-septies del Decreto Legislativo n.231/2001	3
2.	Funzione della Parte Speciale	4
3.	Processi Sensibili nell'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	6
4.	Ruoli e Responsabilità	7
5.	Principi generali di comportamento e protocolli specifici	8
6.	La Formazione e l'addestramento	11
7.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	13

1. Le fattispecie dei reati

Premessa

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di seguito sono descritti, per tratti essenziali, i reati la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla società può ingenerare responsabilità della società stessa.

La presente Parte Speciale D è dedicata alla trattazione dei reati in violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro così come individuati nell'art. 25-septies.

Nel paragrafo successivo sono illustrate in dettaglio le fattispecie di reato contemplate nei citati articoli, con l'indicazione (mediante sottolineatura) di quelle la cui commissione potenziale è emersa durante l'analisi di SIAE.

Per una trattazione completa delle ipotesi di reato previste dal D.Lgs. 231/2001, comprensiva del testo e di una casistica sintetica, si veda "SIAE – MOGC Parte Generale", allegato 1 "I reati e gli illeciti amministrativi per i quali trova applicazione il D.Lgs. 231/2001".

1.1 I reati di cui all'art. 25-septies del Decreto Legislativo n.231/2001¹

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)²;
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)³.

¹ Per una trattazione completa delle ipotesi di reato previste dal D.Lgs. 231/2001, comprensiva del testo e di una casistica sintetica, si veda "SIAE – MOGC Parte Generale", allegato 1 "I reati e gli illeciti amministrativi per i quali trova applicazione il D.Lgs. 231/2001".

² Si precisa che il reato deve essere "commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro" come precisato dallo stesso testo del D.lgs. 231/01.

³ Si precisa altresì che il reato deve essere commesso in violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

2. Funzione della Parte Speciale

Obiettivo della presente Parte Speciale è consentire che i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e Mandatari, coinvolti nei Processi Sensibili, mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Si è già detto nella Parte Generale che il perseguimento delle finalità di prevenzione dei Reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo dell'azienda, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura.

In tal senso, si sono individuati in generale i presidi principali per l'attuazione delle vigenti previsioni normative, costituiti da:

- a) Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- b) Codice Etico;
- c) Sistema Sanzionatorio;
- d) Sistema di Comunicazione.

Allo stesso modo, sono stati individuati gli elementi caratteristici di ciascun presidio principale ed in particolare:

- a) l'istituzione di un Organismo di Vigilanza autonomo ed indipendente cui è affidato il compito di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento ed aggiornamento del Modello, la predisposizione di meccanismi procedurali volti a razionalizzare le fasi di assunzione ed attuazione delle scelte decisionali, in un'ottica di documentabilità e verificabilità delle varie fasi del processo, l'adozione di un sistema chiaro di riparto dei compiti e delle responsabilità, l'operatività di un sistema di flussi informativi tra le diverse strutture aziendali e dalle stesse all'Organismo di Vigilanza, l'adozione di un sistema di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Sociali, la predisposizione di validi strumenti di controllo (a titolo esemplificativo, schede informative, database dei rischi, criteri di selezione di Dipendenti e dei Mandatari);
- b) l'adozione di un Codice Etico che costituisce la carta dei valori della società, debitamente diffuso a tutti i componenti della struttura aziendale, ai Mandatari ed alle controparti contrattuali, costantemente aggiornato e monitorato;
- c) l'adozione di un sistema disciplinare volto a garantire efficacia ed effettività alle prescrizioni interne;
- d) la predisposizione di un sistema di comunicazione capillare, efficace, dettagliato, completo e costante, attraverso - ad esempio - manuali operativi, piani di formazione del personale, reti intranet, numeri verdi interni.

In questa Parte Speciale sono individuati i principi specifici relativi ai Processi Sensibili, in relazione ai reati di cui al paragrafo precedente.

Verranno quindi indicati:

- le aree e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero a rischio di specifico reato;
- i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le procedure aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello;
- i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza e dei responsabili delle altre strutture aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in apposite procedure e/o regolamenti interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Le fattispecie di reato indicate *sub par.* 1 si applicano, in via potenziale, a tutte quelle attività per SIAE considerate “sensibili” ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, indipendentemente dal fatto che a svolgerle sia il personale di SIAE o terzi ad essa connessi.

In particolare, i processi ritenuti più specificamente a rischio, come rilevato in sede di identificazione dei Processi Sensibili (c.d. *as-is analysis*, per la quale si veda il cap. 6 della Parte Generale), sono risultati essere:

- Salute e sicurezza (81/2008) e Ambiente;
- Approvvigionamenti e Gestione del Patrimonio Immobiliare.

Le dimensioni di analisi attraverso le quali tali processi sono stati analizzati sono state:

- Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.
- Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.
- Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- Attività di sorveglianza sanitaria.
- Attività di informazione e formazione dei lavoratori.
- Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.
- Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.
- Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

4. Ruoli e Responsabilità

Poiché il principio ispiratore del D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 è sintetizzabile attraverso la convinzione che la sicurezza si ottenga responsabilizzando tutti, i Destinatari della presente Parte Speciale D sono tutti i dipendenti di SIAE, nonché tutti i soggetti terzi operanti nelle aree e nei luoghi di lavoro considerati a rischio, così come previsto nei documenti “Documenti di valutazione dei rischi” (DVR), emessi in ottemperanza a quanto prescritto del D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008.

In particolare la struttura di prevenzione e protezione di SIAE è composta da:

- Datore di Lavoro e Committente, nella persona del Direttore Generale.
- Dirigente delegato alla sicurezza
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi di salute e sicurezza sul lavoro (RSPP)
- Addetti al Servizio di Prevenzione e protezione (ASPP)
- Medico competente,
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- Squadra antincendio (personale designato sia per la Direzione Generale che per ogni ufficio territoriale)
- Squadra di primo soccorso: (personale designato sia per la Direzione Generale che per ogni ufficio territoriale)

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale D devono rispettare quanto definito dalla Società al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle figure individuate e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo (ad esempio quasi incidenti), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole aziendali.

5. Principi generali di comportamento e protocolli specifici

Ai fini della Parte Speciale D, sono stati individuati i Principi di Comportamento cui il personale della SIAE (cfr. Cap. 3, “Destinatari”, Parte Generale), a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività riportate nel cap. 3, deve attenersi.

SIAE si impegna ad assicurare un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale anche attraverso investimenti in impianti e macchinari per migliorare gli standard di sicurezza, nel rispetto delle previsioni normative di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 (TUS – Testo Unico sulla Sicurezza e s.m.i.) e degli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Al fine di perseguire gli obiettivi di prevenzione e controllo di cui alla presente parte speciale SIAE si è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) conforme allo standard OHSAS 18001/2007; il sistema, gestito dal Servizio Prevenzione e Protezione, è costituito da apposite Procedure ed Istruzioni Operative, finalizzate a sviluppare ed attuare la politica di sicurezza e salute dei lavoratori conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare, la “politica aziendale di sicurezza e salute sul lavoro” impegna la SIAE nel suo complesso affinché:

- ogni fase e processo dell’azienda si svolga nel rispetto delle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza ed in linea con i requisiti definiti dallo Standard BS OHSAS 18001:07;
- gli aspetti della sicurezza siano considerati essenziali fin dalla fase di definizione di nuove attività o nella revisione di quelle esistenti;
- le attività aziendali siano gestite, nell’ottica del miglioramento continuo delle prestazioni in materia di salute e sicurezza, con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali e limitare i rischi;
- le macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate per le attività aziendali siano conformi alle leggi e alle norme vigenti e siano oggetto di controlli e manutenzione periodica;
- tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati sui rischi presenti in azienda, sulle attività di loro competenza, sulle responsabilità connesse all’esercizio delle stesse e sui compiti di verifica e sorveglianza all’interno del SGSL;
- si verifichi che tutte le parti terze che entrino nei nostri siti siano adeguatamente equipaggiate per eseguire in sicurezza le proprie mansioni e che siano informate sui rischi per la salute delle persone e sulla sicurezza dei luoghi in cui operano;
- tutta la struttura aziendale partecipi, secondo le proprie competenze e responsabilità, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati;
- sia promossa la cooperazione fra le varie funzioni aziendali e il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della sicurezza sul lavoro, anche attraverso i RLS;
- siano definiti e perseguiti obiettivi di miglioramento continuo nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.

SIAE si impegna a diffondere la presente politica a tutti i soggetti interessati ed a verificarne periodicamente la sua attuazione.

Più in generale, il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è strutturato nel seguente modo:

Politica Aziendale sulla sicurezza

La Politica descrive le intenzioni e le direttive di SIAE relative alla propria prestazione di salute e sicurezza sul lavoro come espresso formalmente dall'alta direzione. Inoltre fornisce un quadro di riferimento per condurre le attività e per definire gli obiettivi e i traguardi di sicurezza sul lavoro.

Manuale SGSL

Il Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro (SGSL) descrive:

- il Sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro (SGSL) predisposto da SIAE al fine di operare in conformità alle normative vigenti, oltre che allo standard di riferimento (OHSAS 18001:2007);
- le responsabilità inerenti l'organizzazione del SGSL;
- i criteri generali a cui debbono ispirarsi le procedure gestionali del SGSL.

Istruzioni Operative

A disposizione sulla intranet aziendale.

Modulistica

A disposizione sulla intranet aziendale.

Procedure di sicurezza

In particolare, le procedure fanno riferimento a:

- Valutazione dei rischi
- prescrizioni legali
- gestione delle "non conformità"
- obiettivi e programmi di miglioramento
- gestione della formazione, informazione e addestramento
- gestione di infortuni incidenti e quasi incidenti
- gestione degli audit interni
- riesame della direzione
- gestione emergenze Direzione generale

- gestione emergenze Sedi, presidi e Filiali
- Codice Etico.

Le procedure e le istruzioni operative costituiscono i protocolli specifici definiti da SIAE che garantiscono il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la prevenzione per i reati di cui alla presente parte speciale.

È fatto invece esplicito **divieto** di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai controlli e alla documentazione normativa esistente prevista o richiamata dalla presente Parte Speciale.
- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001).
- Porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali, dei protocolli e delle procedure aziendali.
- Fruire di servizi in "appalto" senza aver stipulato regolare contratto, ovvero di stipulare o rinnovare alcun contratto d'appalto o d'opera con consulenti, partner ed in generale fornitori che lavorano nelle sedi della Società, in assenza dei requisiti di idoneità previdenziale, di sicurezza, e contributiva.

I Destinatari del Modello, pertanto, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia e le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico devono anche rispettare i controlli di cui sono responsabili come previsto nella suddetta normativa e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte con particolare riferimento al **Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL)**.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere, alle Unità Organizzative a vario titolo coinvolte, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati nonché ulteriori informazioni (flussi informativi) di volta in volta specificamente richiesti.

I Responsabili delle Unità Organizzative aziendali coinvolte nell'ambito del processo garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la documentabilità del processo seguito, comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato - tutta la documentazione all'uopo necessaria.

6. La Formazione e l'addestramento

La formazione e l'addestramento del personale con specifico riguardo alla salute ed alla sicurezza sui luoghi lavoro rappresentano un elemento essenziale per l'effettività ed idoneità del relativo sistema preventivo.

L'assolvimento di mansioni che, in qualsiasi modo, possano incidere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presuppone una adeguata formazione del personale, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello Organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal Modello.

A tal fine, SIAE assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata rispetto al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, e che questa sia in linea con quanto previsto dalla normativa. L'informazione generale in materia di sicurezza viene garantita attraverso la diffusione di manuali e pubblicazioni.

Sono stati inoltre distribuiti manuali d'informazione specialistica, in relazione alle singole mansioni (Formazione-informazione circa sicurezza sul luogo di lavoro; antincendio, evacuazione e primo soccorso; rumore; movimentazione dei carichi; videoterminali; detenzione e impiego agenti chimici; carrelli elevatori).

La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza viene effettuata previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in base a quanto stabilito dall'art. 37, D. Lgs. 81/2008.

In particolare è prevista la formazione obbligatoria alla sicurezza di tutto il personale della SIAE in caso di:

- assunzione;
- trasferimento;
- cambiamento di mansione;
- introduzione di nuove attrezzature o tecnologie;
- introduzione di nuove sostanze e preparati nocivi.

Oltre che del suo aggiornamento periodico secondo quanto stabilito dalla normativa.

Detta formazione viene effettuata nei confronti di tutti i dipendenti sui contenuti generali della normativa di prevenzione e sui pericoli generalmente presenti in azienda e i connessi rischi, oltre che ad una formazione specifica sul rischio VDT. Per i lavoratori addetti alla Centrale Termica, al Centro Stampa, al deposito Stampati, al Laboratorio Manutenzione, i carrellisti e gli addetti all'uso delle scale, si è inoltre proceduto ad elargire una formazione specifica a riguardo dei rischi caratterizzanti le proprie mansioni.

Tutti i lavoratori neoassunti vengono formati a cura del RSPP sui contenuti del D.Lgs. 81/2008, sull'organizzazione della sicurezza in SIAE, e sui rischi specifici cui sono esposti.

È in uso la prassi di effettuare test di verifica di apprendimento dei discenti le cui evidenze sono conservate a cura del servizio SPP.

Per quanto riportato nel DVR della Direzione Generale il Responsabile e gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione hanno frequentato i corsi previsti, conseguendo le certificazioni abilitanti all'esercizio della funzione.

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione, diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività connesse ai Processi Sensibili con particolare riferimento al **Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL)**

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza deve essere garantito, da parte di tutta la struttura della SIAE, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Gestione ed al Direttore Generale.